

La formulazione dei quesiti al CTU quale momento topico per la identificazione della categoria del danno alla persona

Paolo Vinci*

Ringraziando di vero cuore Ugo Dal Lago, S.E. Carlo Maria Pratis, presidente della mia sessione, accanto al quale ho il piacere e l'onore di sedere e gli amici colleghi, magistrati e professori dell'Associazione Guido Gentile di Vicenza, che mi hanno invitato, in qualità di relatore, a questo convegno, sento, in primo luogo, la necessità di ricordare la memoria del prof. Alberto Trabucchi, che solo un anno fa era qui con noi, lasciando, da un lato, il segno indelebile della sua personalità pregna di raffinata sensibilità ed eccelsa cultura e, dall'altro, vivo e tangibile, il suo pensiero, sempre arguto ed attuale, sceverando ogni aspetto della persona umana.

Ricordo, in particolar modo, la sua relazione introduttiva (il cui originale, vergato su una vecchia Olivetti, mi donò, chiosandomelo di suo pugno) accentrata sulla persona umana, definita "bene inestimabile" e sull'aspetto risarcitorio del danno da illecito, ritrovandosi, su questo punto, tutta la dinamica del diritto. In effetti, "difficilmente factum infectum fieri nequit, mentre direttamente il danno alla persona irreparabile est".

Poiché in ogni caso l'ordinamento giuridico deve trovare un rimedio alla violazione inferta, occorre percorrere le delicate vie dell'universo risarcitorio.

Proprio per percorrere correttamente queste vie, ogni qualvolta l'operatore prende in esame la casistica del risarcimento del danno alla persona, prima di parlare di quantificazione del danno, occorre

** Intervento, in qualità di relatore, al Convegno sul danno alla persona svoltosi a Vicenza il 20-21 Novembre 1998.*

qualificarlo con esattezza, identificandone la categoria.

L'annosa fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo sistema risarcitorio ha dato luogo a pericolose confusioni concettuali che ancora oggi, a distanza di tredici anni dalla comparsa sulla scena del danno biologico, comportano residuali equivoci tra questo danno e gli altri coefficienti di danno alla persona. Il monito della Consulta, contenuto nella sentenza n. 184/96, di evitare sperequazioni e duplicazioni non appare sempre recepito, in special modo nella esatta identificazione e classificazione del danno biologico e di quello patrimoniale.

In sostanza, nella valutazione medico-legale, il danno biologico non è sempre, come dovrebbe, commisurato ai noti parametri morfofunzionali, anziché a quelli lavorativi. La capacità lavorativa generica viene ancora confusa con quella specifica, non sempre catalogandola nella casistica del danno biologico, ma attribuendole riverberi di patrimonialità. Tutto ciò solo per la profonda impronta marcata per decenni dai vari Cazzaniga, Gerin, Cattabeni ovvero per una certa residua incultura da parte degli operatori nell'identificare le tre differenti figure di danno, il biologico o alla salute, il patrimoniale ed il morale? Propenderei, purtroppo, per quest'ultima ipotesi, corroborata da quotidiani esempi.

Mi limito alla identificazione delle tre figure di danno, in quanto la quarta, quella del c.d. danno esistenziale, rappresenta ancora una via inesplorata. De iure condendo, si valuterà anche questa categoria, stigmatizzandola in ogni suo rivolo, ma per il momento gli stessi risultati del recentissimo convegno di Trieste evidenziano contorni molto sfumati e comunque non chiari. Personalmente, ritengo che questa figura di danno rientri in quello biologico. Quindi, almeno per il momento, parliamo esclusivamente di tre figure differenti di danno.

È il medico legale, per primo, tenuto a qualificare il danno alla persona. Ciò presuppone che gli venga posto dal Giudice un quesito. Quello della formulazione del quesito è un momento tipico per l'accertamento della qualificazione del danno, poichè quanto più sicuro sarà il quesito, tanto più chiara ed esaustiva sarà la risposta. Non ci si può limitare a chiedere al consulente una valutazione sulla sola capacità lavorativa generica perchè, costituendo essa *danno biologico*, si

anticipa una risposta parziale, limitata ad una sola componente del danno alla salute.

Appare opportuna l'esigenza di una indagine anamnestica accurata e poliedrica, mirata all'individuazione delle abituali attività del soggetto, ivi comprese quelle di svago e di tempo libero, la sua collocazione nel contesto sociale, l'ambiente di vita, la composizione del nucleo familiare (e qui non posso non citare il maestro Antonio Nannipieri). Acquisite queste informazioni, o sarà lo stesso medico legale a valutarle, modellando la percentuale da attaching alla fattispecie, ovvero sarà il magistrato ad adeguarla in sede di liquidazione. Ma, in ogni caso, è opportuno evitare che i coefficienti di danno siano computati due volte e, per impedire ciò, è assolutamente indispensabile individuare la genesi della percentuale assegnata.

Fin qui la formulazione dei quesiti in merito al danno biologico.

Discorso a se stante meritano i danni da maggiore usura e da perdita di chances. Trattasi di due figure di danno che sono ai limiti tra la qualificazione del danno biologico e di quello patrimoniale. Proprio per questa loro caratteristica di "danni di confine", il quesito da porre al CTU riveste una chiave assolutamente fondamentale, dovendogli necessariamente richiedere una disamina a 360 gradi che lo porti a valutare tutti gli aspetti della vita esistenziale e lavorativa del periziando in relazione alla lesione patita, con una vera e propria stigmatizzazione delle conseguenze reali e potenziali che quella lesione ha prodotto o potrebbe produrre.

Il danno da maggior usura è patrimoniale ovvero solamente biologico? Per rispondere a questo quesito occorre verificare se il danno afferisce solo alla persona o anche al suo patrimonio, cioè se si tratti solo di sofferenza fisica o anche di riduzione del patrimonio, rispettivamente colpendo solo il soggetto o, con questo, anche il suo patrimonio. Personalmente, valutando ovviamente da caso a caso sulla scorta di vari elementi, tra cui in primis la CTU, non mi pare peregrina l'ipotesi che, colpendo la persona nella sua globale esistenza, vada inevitabilmente a rigurgitare i suoi effetti anche sul suo patrimonio e quindi, in presenza della prova - rigorosa - della riduzione del reddito e/o della sua mancata crescita, reale o potenziale, sia au-

tonomamente risarcibile. Più pacifica è invece la catalogazione nella figura del patrimoniale, del danno da perdita di chances, ma anche qui al CTU deve essere posto un quesito volto a permettergli l'esplicazione della "ragionevolezza del giudizio prognostico" onde poi ottenere una risposta esaustiva che permetta una inequivocabile delibazione.

Proprio esaminando il *danno patrimoniale*, è indispensabile chiedere al consulente se questa lesione integri, o meno, anche una riduzione della capacità lavorativa specifica e/o un danno futuro ovvero, in assenza di questi riscontri, una maggiore usura nell'esecuzione del normale lavoro. Compito del medico legale, in questa sede, sarà descrivere accuratamente l'influenza eventuale della menomazione sulle prestazioni sia fisiche che intellettuali finalizzate al guadagno, esprimendo un giudizio relativo di compatibilità tra quanto sul piano medico appare obiettivo e quanto documentato di contrazione dell'attività reddituale.

Sarà il combinato disposto tra le argomentazioni del consulente ed i mezzi di prova a disposizione del magistrato, a consentire la determinazione della somma da corrispondersi quale ristoro del danno patrimoniale.

Ma anche in tema di valutazione del danno morale, sarebbe auspicabile porre al consulente un quesito specifico sull'intensità della sofferenza patita. Una completa disamina delle conseguenze afflittive patite in seguito ad una lesione permetterebbe di rendere più equa la determinazione dell'estaglio risarcitorio e non apoditticamente rapportata a mere presunzioni o, peggio ancora, a semplici calcoli matematici, avendo come parametro il danno biologico.

In conclusione, nella identificazione delle tre figure di danni, il consulente riveste sì un ruolo imprescindibile, ma ancora più importanti sono il momento della formulazione dei quesiti e la chiarezza degli stessi.

Almeno fino a quando la tanto agognata legge in materia non venga promulgata.